

23_3_1_DPR_3_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2023, n. 03/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPREg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” (di seguito “Codice”) ha introdotto una normativa organica in materia, definendo gli enti del Terzo settore e le loro norme organizzative, nonché intervenendo anche sulla disciplina del volontariato e della promozione sociale, sul regime fiscale e sul sistema del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito “RUNTS”);

VISTO il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 261 del 21 ottobre 2020, recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”, che disciplina, tra le altre, le modalità di iscrizione nel RUNTS;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale” e ss.mm.ii., che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato e promozione sociale compresi i contributi alle associazioni di promozione sociale ai sensi degli articoli 23 e 28;

VISTO il proprio decreto del 7 luglio 2014 n. 0141/Pres. con cui è stato emanato il “Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)”;

VISTA la legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 “Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000” ed in particolare l’articolo 15 che ha sostituito l’articolo 43 della LR 7/2000;

VISTA la legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 “Misure finanziarie multisettoriali” ed in particolare il comma 41 dell’articolo 8 che ha abrogato il comma 2 dell’articolo 41 della LR 23/2012;

CONSIDERATA la necessità di novellare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle associazioni di promozione sociale di cui al proprio decreto 7 luglio 2014, n. 0141/Pres. e ss.mm.ii., al fine di renderla conforme alle disposizioni normative sopravvenute, ut supra richiamate, che sono imperative e immediatamente precettive in materia di rendicontazione dei contributi e di ordinamento amministrativo regionale, attraverso il coordinamento del testo regolamentare con l’avvenuta modifica dell’articolo 43 della LR 7/2000, e di provvedere, con l’occasione, ad apportare la correzione di meri errori materiali presenti nel testo regolamentare e a semplificare la formulazione letterale di alcune prescrizioni al fine di facilitare la comprensione e la compilazione delle istanze;

VISTO quanto disposto dall’art. 41 bis (Modifiche ai regolamenti) della L.R. 23/2012, come aggiunto dall’art. 6, comma 35, lett. c), L.R. 14/2016, ovvero che: “1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell’ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.”;

DATO ATTO che le modifiche al regolamento rientrano nelle previsioni di cui al richiamato articolo 41 bis della L.R. 23/2012 novellata e, in particolare, la modalità di presentazione della domanda, del rendiconto, le tipologie e le spese ammissibili, i controlli e la modalità di concessione ed erogazione della domanda anche in attuazione di sopraggiunte previsioni normative nazionali e regionali le quali, come tali, sono escluse ex lege dall’espressione di parere da parte della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21;

VISTO il testo del “Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore

delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.", e ritenuto di emanarlo;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2043 del 29 dicembre 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014 n. 0141/Pres.

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 3 Modifica all'articolo 4 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 6 Modifica all'articolo 12 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 7 Modifica all'articolo 15 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0141.

Art. 2 Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: <<presentazione delle domande>> sono aggiunte le seguenti: <<e per l'intera durata della procedura contributiva.>>.

Art. 3 Modifica all'articolo 4 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: <<Il contributo>> sono inserite le seguenti: <<, a pena di inammissibilità,>>.

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, comprensiva degli allegati costituenti parte integrante della stessa redatti in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia, da pubblicarsi sul sito web istituzionale, è presentata al Servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Servizio medesimo.>>;

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Alla domanda sono allegati la scheda partner, ove prevista, debitamente sottoscritta, al fine di regolare le responsabilità e gli impegni reciproci, nonché l'impegno e la modalità di compartecipazione all'iniziativa dei partner progettuali, unitamente ad un piano economico-finanziario congruente in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto o iniziativa formativa da realizzare.>>.

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1 della lettera d) del comma 1 la parola: <<proposto>> è sostituita dal seguente: <<realizzato>>;
- b) al punto 2 della lettera d) del comma 1 la parola: <<proposto>> è sostituita dal seguente: <<realizzato>>;
- c) al punto 3 della lettera d) del comma 1 la parola: <<proposto>> è sostituita dal seguente: <<realizzato>>.

Art. 6 Modifica all'articolo 12 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: <<promozione sociale>> sono inserite le seguenti: <<, o suo delegato,>>.

Art. 7 Modifica all'articolo 15 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<novanta>>.

Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, redatta su modello predisposto dal servizio, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000>>;
- b) al comma 5 bis la parola: << sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<novanta>>.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.